

A.S.D. CIRCOLO BOCCIOFILO RONCHESE

STATUTO



DEFINIZIONE E FINALITÀ

Art. 1

Il CIRCOLO BOCCIOFILO RONCHESE è un'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA affiliata alla Federazione Italiana Bocce (F.I.B), costituito in Ronco Scrivia (Ge) con sede in Via Alla Zona Sportiva sn, è un centro di vita associativa, autonomo, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista e non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività sportive culturali ricreative nonché servizi.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Il Circolo ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, con riferimento allo sport delle bocce.

Potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività di-verse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari raggiungimento delle proprie finalità.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nonché allo Statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.).

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Può diventare Socio chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

La qualifica o lo status di Socio una volta acquisita ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo di nascita e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di Socio diverrà effettiva, previo il pagamento della quota sociale, e dal nuovo Socio verrà consegnata (se non già in possesso) anche la tessera ARCINOVA ed il suo nominativo verrà registrato nell'elenco dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto:

- A frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo.
- A riunirsi in assemblea per discutere, deliberare, votare sulle questioni che riguardano il Circolo, comprese ovviamente l'approvazione dello Statuto e le eventuali modifiche successive.
- A discutere e approvare i rendiconti ad eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti organismi

anno diritto di voto in assemblea e soci che abbiano rinnovato la tessera al-meno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 7

Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vin-colante a sostegno economico del sodalizio; non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Espulsione o radiazione;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello Statuto o delle deliberazioni degli organi sociali.
- Denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- Attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, osta-colandone lo sviluppo;
- Commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;
- Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali e dall'attrezzatura di sua pertinenza.
- In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Art. 11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- Contributi, sovvenzioni, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondo di riserva.

Art. 12

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il Bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo del Bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed in parte sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere sportivo, culturale, ricreativo o per nuovi impianti ed attrezzature.

Il Circolo destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 14

Partecipano all'assemblea tutti i Soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e tiene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e la data di

prima e seconda convocazione, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.

Art. 15

L'assemblea, in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni che il Consiglio Direttivo pone all'Ordine del Giorno, salvo le eccezioni di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile il voto favorevole di almeno tre quinti dei Soci partecipanti all'Assemblea.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'articolo 30.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzate di mano o a scrutinio segreto se richiesto almeno da un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i vuoti ottenuti dai Soci.

Tale verbale sarà a disposizione dei soci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile.

Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 6:

- Approva il Bilancio consuntivo e preventivo;
- Approva le linee generali di programma di attività;
- Elegge gli Organismi Direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli

stessi, votando scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.

- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data richiesta.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri e tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenze o di commissione di lavoro nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo, è il responsabile di ogni attività dello stesso, convoca e presiede e consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il consiglio può inoltre inserire e nominare, fra i componenti, altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 23

Compiti del Circolo Direttivo sono:

- eseguire le libere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale approvati dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei So-ci;
- stipulare tutti gli atti e di contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni od Enti, e viceversa, se compatibili con i principi aspiratori del presente Statuto.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso è straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio se-greto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie ed il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade; decade pure il consigliere assente dai lavori del Consiglio da oltre sei mesi.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, se necessario e ove esista, dal Socio risultato primo escluso dalle elezioni del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio Direttivo.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti, dopo tale soglia e il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci, per le nuove elezioni, entro quindici giorni.

Art. 26

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri od il Consiglio Direttivo.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri;

viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze e questioni nate all'interno del Circolo, sulle presunte violazioni dello Statuto e del regolamento (se esistente) e sull' inosservanza delle delibere.

Art. 28

I Sindaci Revisori ed i Probiviri hanno diritto ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo non vincolante.

Art. 29

Le cariche di Consigliere; Sindaco Revisore e Probiviro sono incompatibili fra di loro.

Art. 30

La decisione, motivata, di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci aventi

diritto al voto, in un'assemblea valida ed alla presenza della maggioranza assoluta dei soci.

Ove non sia possibile tale maggioranza, dopo tre successive convoca-zioni, a distanza di almeno venti giorni una dall'altra, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, potrà essere comunque deliberato lo scioglimento del Circolo.

L'assemblea stessa decide di devolvere il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto, ad altra associazione avente analoga finalità, e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 111 C. 4 quinquies lett. b) D.P.R 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento Interno, decide l'Assemblea dei Soci ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.

Ronco Scrivia, 15 Dicembre 2023

Il Presidente

Marco Parodi

